

Residenza Governativa
telefono 091 814 44 60
fax 091 814 44 23
e-mail dfc-dir@ti.ch
Internet www.ti.ch/DFE

Repubblica e Cantone Ticino

Funzionario

**Dipartimento delle finanze
e dell'economia
6501 Bellinzona**

incaricato Direzione

Bellinzona, 27 aprile 2010

COMUNICATO STAMPA

DFE – Statistica annuale sulle misure cantonali di rilancio dell'occupazione: risultati L-rilocc per il 2009.

La Sezione del lavoro pubblica l'annuale aggiornamento statistico sui risultati ottenuti nell'applicazione delle misure attive previste dalla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc). I dati ed i commenti di dettaglio sono disponibili sul sito internet www.ti.ch/lavoro.

La L-rilocc, entrata in vigore il 1° marzo 1998, integra e rafforza – tramite misure finanziate dal Cantone – i provvedimenti previsti dalla Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). L'obiettivo di rilancio dell'occupazione viene perseguito incentivando la creazione di nuovi posti di lavoro e l'avvio di attività lucrative indipendenti, nonché favorendo il reinserimento di disoccupati di lunga durata che hanno esaurito il diritto alle indennità.

Il numero di misure utilizzate per incentivare l'occupazione è cresciuto complessivamente del 66%, passando da 1244 del 2008 a 2067. Tenendo in considerazione che il 2009 è stato un anno caratterizzato dalla crisi economica, si tratta di un importo particolarmente elevato.

Le principali misure in dettaglio:

- ⇒ incentivo all'assunzione: 998 (2008: 728)
- ⇒ bonus di inserimento: 662 (2008: 243)
- ⇒ incentivo per i giovani al 1° impiego: 129 (2008: 54)
- ⇒ sussidio all'assunzione di disoccupati problematici che hanno esaurito il diritto alle indennità: 154 (2008: 93)

Questi aumenti sono attribuibili soprattutto a due fattori:

- 1) Alcune modifiche legislative hanno reso più interessanti gli aiuti concessi alle aziende: dal 2008 il sussidio per l'assunzione di disoccupati problematici è passato dal 30% al 60% dello stipendio durante i primi 12 mesi di assunzione (art. 5) ed è stato introdotto un sussidio specifico per le aziende che permettono di svolgere un'esperienza di pratica professionale a giovani al 1° impiego (art. 4a). Inoltre, da gennaio 2009, il bonus d'inserimento (art. 4) è diventato cumulabile all'assegno per il periodo d'introduzione (API) previsto dalla LADI per favorire l'impiego di persone considerate come difficilmente collocabili. Grazie a questa modifica legislativa e alla combinazione di queste due misure, il datore di lavoro che decide di assumere un disoccupato iscritto ad un Ufficio regionale di collocamento (URC) può ricevere un sussidio pari al 60% dello stipendio durante il primo semestre.
- 2) Il secondo fattore che ha permesso di aumentare l'efficacia delle misure attive cantonali è stato la creazione di un gruppo di consulenti del personale incaricati di gestire e incrementare i contatti con le aziende alla ricerca di personale. L'obiettivo del "gruppo aziende" è di ampliare e intensificare la rete di contatti con le aziende operanti in Ticino al fine di reperire un maggior numero di posti disponibili, di avere costantemente un quadro delle qualifiche professionali richieste e di accrescere il numero di collocamenti di persone iscritte agli URC. La nuova ripartizione dei compiti tra consulenti dei disoccupati e consulenti delle aziende, avvenuta nella primavera 2009 presso tutti gli URC del Cantone, ha portato nel giro di un anno al raddoppio dei collocamenti effettuati solitamente. Giova anche sottolineare che, trattandosi di un servizio di intermediazione del personale attuato nell'ambito dell'applicazione della LADI e della L-rilocc, esso si riferisce esclusivamente alla manodopera residente. Affinando e rendendo ancora più efficace questo servizio, sarà così possibile migliorare ulteriormente il sostegno al mercato del lavoro interno.

Malgrado il notevole aumento del numero di misure utilizzate, il costo complessivo a carico del Cantone è sceso – grazie alla modifica dell'art. 4 per cui ogni bonus d'inserimento, essendo abbinato ad un assegno per il periodo d'introduzione, costa solo 1/3 rispetto a prima – da ca. 7,5 mio di franchi del 2008 a 7 mio di franchi dello scorso anno.

Il DFE legge con soddisfazione i dati pubblicati oggi e ritiene che siano una testimonianza chiara dell'utilità delle misure di sostegno all'occupazione inserite nella L-rilocc, nonché dell'impegno profuso dagli Uffici regionali di collocamento per far fronte proattivamente alla crisi occupazionale tutt'ora in corso.

Allegato: Risultati annuali 2009 – Misure di rilancio dell'occupazione L-rilocc

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Sergio Montorfani, capo della Sezione del lavoro, tel. 091/ 814 30 81